



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI d.lgs. n. 75/2017

U.O. Semplificazione
Regolamentare e
Procedimentale

Pasquale Di Maggio
Francesco Cannarozzo

1. Premessa

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo, sia su richiesta dei datori di lavoro pubblici e privati, sia d’ufficio.

Il suddetto decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni, da stipularsi tra l’INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sulla base di un atto di indirizzo adottato con apposito decreto ministeriale.

La normativa in commento prevede, inoltre, che con ulteriore decreto ministeriale si proceda all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

Come stabilito dal d.lgs. 75/2017, il budget complessivo stanziato per il Polo Unico, valido complessivamente per le visite datoriali e d’ufficio, è pari a 17 milioni di euro per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre).

2. Categorie di dipendenti pubblici interessati

Le categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo Unico, che costituiranno la platea di riferimento per gli accertamenti medico fiscali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, salvo diverso orientamento ministeriale, sono:

-) Ex art. 1 del d.lgs. 165/2001, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, **le istituzioni universitarie**, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici



nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”; ove la norma di cui sopra recita “le Regioni, le Province”, si intendono anche tutte le Regioni e Province a statuto speciale, non esclusa la Regione siciliana;

-) Ex art. 7, comma 1 del d.l. 179/2012, i “dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ove per tali dipendenti si intendono, ex art. 3 del medesimo d.lgs.: personale della carriera prefettizia, personale della carriera diplomatica, magistrati di tutte le magistrature (ordinarie e speciali), avvocati e procuratori dello Stato, **docenti e ricercatori universitari**, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sono, altresì, compresi, nell’ambito del personale per i quali trova applicazione la disciplina dell’art. 55-*septies*, i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Le disposizioni di cui all’art. 55-*septies* del d.lgs. 165/2001 non si applicano per esplicita previsione legislativa (art. 7, comma 2 del d.l. 179/2012) al “personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

3. Visite mediche di controllo

I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono richiedere all’INPS la visita medica di controllo dei propri dipendenti, assenti per malattia, attraverso il portale online dedicato.

Sarà messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici un servizio che consentirà in automatico di stabilire se la PA rientra o meno tra quelle di competenza del Polo Unico, dimodoché, in caso positivo, alla richiesta ed



effettuazione della visita di controllo non faccia seguito da parte dell'INPS la richiesta di rimborso e l'emissione di fattura.

È comunque prevista per la PA interessata la possibilità, attraverso il portale, di autocertificare la propria qualità di datore di lavoro rientrando nell'ambito del Polo Unico.

La normativa in commento contiene disposizioni in materia di visita medica di controllo, nulla innovando con riferimento alla certificazione di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico. Ne consegue che l'Istituto continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in modalità telematica. Con il d.lgs. 75/2017 è espressamente precisato, inoltre, che **“i controlli sulla validità delle [...] certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate”** (art. 55-*septies*, comma 1, del 165/2001).

La competenza dell'Istituto, pertanto, attiene all'effettuazione d'ufficio o su richiesta delle visite mediche di controllo.

Il datore di lavoro pubblico che richieda una visita medica di controllo dovrà specificare se, in caso di assenza del lavoratore dal domicilio, debba essere effettuata o meno, nelle modalità già attualmente previste, la visita ambulatoriale, al fine di consentire la verifica dell'effettiva sussistenza dello stato morboso.

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita domiciliare disposta d'ufficio dall'INPS, si procederà con l'invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato.

Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l'effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi.

In particolare, non compete all'Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza presso il domicilio, o di mancata presentazione alla visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.

Nelle predette ipotesi, qualora il datore di lavoro non reperi idonee le giustificazioni addotte a propria difesa dal lavoratore assente, potrà configurarsi un illecito disciplinare a carico di quest'ultimo.

Una volta effettuate le visite mediche di controllo, l'INPS metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le visite mediche di controllo datoriali.



Anche per le visite di controllo disposte d'ufficio dall'Istituto, nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in argomento, verrà restituito al datore di lavoro pubblico l'esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

In attesa degli emanandi decreti, citati in Premessa, **le fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, restano quelle stabilite secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.**

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

L'accertamento delle assenze dal servizio per malattia potrà avvenire anche con cadenza sistematica e ripetitiva (più visite di controllo anche nello stesso giorno), tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo e valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita. In ogni caso, le pubbliche amministrazioni sono tenute a richiedere le visite di controllo sin dal primo giorno quando l'assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-*septies*, commi 5 e 5-*bis*, d.lgs. 165/2001).

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione unicamente all'amministrazione di appartenenza, la quale successivamente provvederà ad avvisare l'INPS (comma 5-*bis*).

Durante il periodo di malattia il lavoratore deve dunque adottare una condotta diligente volta a consentire all'ente previdenziale i controlli sanitari. L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'ente quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni. Nel caso in cui venga accertata l'assenza del lavoratore presso il proprio domicilio, questi sarà tenuto a dimostrare le cause di forza maggiore e le situazioni cogenti che hanno reso indifferibile l'allontanamento dall'abitazione e impossibile la preventiva comunicazione al datore di lavoro. Inoltre, "l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo [...] non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta



dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore [...]” (Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).

Salvo diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti, non è possibile disporre visite mediche di controllo per i dipendenti (pubblici e privati) per i quali sia in corso l'istruttoria per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale. Nel caso in cui la sussistenza di un'istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro o malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza.

Nuove indicazioni, inoltre, saranno contenute nell'emanando decreto ministeriale per i casi in cui il dipendente necessiti di cambiare il domicilio di reperibilità in corso di prognosi.

A fronte della richiesta datoriale o della disposizione d'ufficio, la visita medica di controllo verrà assegnata, come di consueto, ai medici di lista che collaborano con l'Istituto.

Come già specificato in Premessa, la normativa relativa ai medici di controllo è in corso di revisione; nelle more, rimangono vigenti i decreti ministeriali di riferimento e continuano ad applicarsi le circolari e messaggi dell'Istituto in materia, comprese le disposizioni relative ai compensi e alla gestione dell'attività nel suo complesso.

Fonti normative: d.l. 27 maggio 2017, n. 75 ; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; messaggio INPS n. 3265 del 09.08.2017; circolari INPS n. 60/2010, 119/2010 e n.118/2011; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294.



